

LAVOROdi **NOEMI SECCI****Pensione ai superstiti***Pensione di reversibilità e indiretta: chi ne ha diritto, a quanto ammonta, quando può essere ridotta.*

La **pensione ai superstiti** è una rendita previdenziale riconosciuta in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell'assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.

La **pensione di reversibilità** ammonta ad una quota percentuale della pensione del dante causa, mentre la **pensione indiretta** ammonta ad una quota percentuale della pensione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto, sulla base della posizione previdenziale maturata sino al momento del decesso.

E' importante sottolineare che la pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l'assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva, oppure 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva, di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

La disciplina relativa alla pensione ai superstiti, comunque, laddove questa prestazione non sia riconosciuta da una delle gestioni previdenziali amministrate dall'Inps, ma da una cassa professionale, può essere differente.

A chi spetta la pensione ai superstiti - La pensione ai superstiti spetta: al **coniuge** o alla parte dell'unione civile, anche se: separato (il diritto alla pensione sussiste a prescindere dall'obbligo di versare l'assegno di mantenimento o alimentare in capo al dante causa- Cass. sent. nn. 4555/2009 e 15516/2003); divorziato: se divorziato, per il diritto al trattamento, l'inizio del rapporto assicurativo del lavoratore o del pensionato deve essere anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; il coniuge divorziato superstite deve inoltre essere titolare dell'assegno divorzile in forza di una sentenza dal tribunale e non deve essersi risposato; nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale; **ai figli** (sino a 26 anni se studenti universitari, sino a 21 anni, se studenti, altrimenti sino alla maggiore età, o senza limiti di età se inabili al lavoro) e agli equiparati ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 818/1957: figli adottivi e affiliati; figli riconosciuti o giudizialmente dichiarati dal deceduto o dal coniuge del deceduto; figli non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, o che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio; figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto; figli minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge; figli postumi, nati entro il trecentesimo giorno dalla data di decesso del padre; **ai nipoti** (Corte Cost. sent. n. 180/1999; Circ. Inps n. 195/1999) per i quali risultino verificati gli stessi requisiti dei figli aventi diritto, assieme all'accertata impossibilità per il padre e per la madre di provvedere al mantenimento, e che risultino: conviventi col nonno (o con la nonna) dante causa e non autosufficienti economicamente; non conviventi, ma per i quali risulti verificato il mantenimento abituale da parte del nonno o della nonna dante causa; **ai genitori** over 65, che hanno diritto alla pensione solo se il coniuge o i figli mancano, o non rientrano tra gli aventi diritto, e che devono inoltre risultare a carico del dante causa deceduto; non devono poi essere titolari di pensione diretta o ai superstiti; chi è titolare di pensione in quanto superstite dell'altro coniuge non ha diritto alla pensione per il decesso del figlio; **ai fratelli** celibi e sorelle nubili, che devono risultare viventi a carico ed inabili al lavoro al momento del decesso del pensionato, e che hanno diritto alla pensione solo se mancano o non hanno diritto alla reversibilità (o alla pensione indiretta) il coniuge, i figli e i genitori. **Condizione del familiare superstite a carico** - Il familiare superstite viene considerato a carico dell'assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l'accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza del superstite con il defunto. La vivenza a carico è sempre richiesta, ad eccezione del coniuge e dei figli minori e **figli superstiti studenti lavoratori**. I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono un'attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito. Si considera tale un reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30% (ossia 732,86 euro mensili per il 2023), da porporzionare al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa.

Quote spettanti ai familiari - Ai familiari superstiti spetta una percentuale della pensione alla quale aveva o avrebbe avuto diritto il dante causa, comprensiva dell'eventuale integrazione al minimo (Corte Cost. 495/1993, Circ. Inps 53/1995): coniuge solo: spetta il 60% della pensione del dante causa; coniuge e un figlio: spetta, in totale, l'80%; coniuge e 2 o più figli: spetta, in totale, il 100%; un figlio: spetta il 70%; 2 figli: spetta, in totale, l'80%; 3 o più figli: spetta, in totale, il 100%; un genitore: spetta il 15%; 2 genitori: spetta, in totale, il 30%; un fratello o una sorella: spetta il